



Roma, li 9 febbraio 2020

OGGETTO: PERIODO DI COMPORTO – MALATTIA E INFORTUNIO PROFESSIONALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2020, n. 2527, ha chiarito che le assenze dovute ad infortunio o malattia professionale sono computabili nel periodo di comportamento, salva la sussistenza di responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 del codice civile.

Nello specifico, affinché le assenze non si computino nel periodo di comportamento, non è sufficiente che l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma è necessario che il datore di lavoro sia responsabile per inadempimento all'obbligazione contrattuale che impone la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore; in tali evenienze, l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile alla stessa parte cui la prestazione è destinata.

La Suprema Corte precisa comunque che la contrattazione collettiva può legittimamente escludere dal periodo di comportamento le assenze dovute a infortuni sul lavoro, in conformità al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata. La libertà lasciata dalle norme del Codice civile alle parti nella determinazione del periodo di comportamento si estende alla possibilità di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi.

Responsabile Area Politiche del Lavoro e Welfare
(dott. Mario Gentiluomo)